



# COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di Rovigo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA CONFORME

Nr. **35**

Del **30-06-2021**

Allegati n. \_\_\_

### OGGETTO

**AGEVOLAZIONI TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UTENZE SOTTOPOSTE A CHIUSURA O RESTRIZIONE DELL'ATTIVITA' (D.L. 73/2021, ART. 6, COMMA 1)**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **19:00**, nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Prima** convocazione in sessione **Straordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Pizzoli Roberto	P	BOSCOLO SEBASTIANO	P
Mantovani Silvana	P	GIBIN LORENZO	P
CREPALDI RAFFAELE	P	Bellan Claudio	P
MARCHESINI DIEGO	P	FERRARESE MICHELA	P
BERTAGGIA TANIA	P	SIVIERO SILVIA	A
MARCHESINI GIORGIA	P	GIBIN VALERIO	P
VENDEMMIATI FEDERICO	P	NICOLASI COSETTA	A
Finotti Jessica	P	FECCHIO SERENA	P
BOVOLenta GIACOMO	P		

**Risulta** che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida.

**Presiede** il Signor GIBIN LORENZO, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**.

**Partecipa** il SEGRETARIO GENERALE Signor Boniolo Ernesto.

**La** seduta è Pubblica.

**Nominati** scrutatori i Sigg:

MARCHESINI GIORGIA  
Finotti Jessica  
FECCHIO SERENA

**Il Presidente** dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all'o.d.g. e riportato in oggetto.



OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UTENZE SOTTOPOSTE A CHIUSURA O RESTRIZIONE DELL'ATTIVITA' (D.L. 73/2021, ART. 6, COMMA 1)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che precedentemente è entrato in aula il consigliere Gibin Valerio, pertanto i presenti sono ora nr. 15.

**GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio** - Passiamo adesso al punto n. 5 all'ordine del giorno, e anche qua ricordo dobbiamo fare l'immediata eseguibilità, "Agevolazioni TARI per utenze non domestiche anno 2021 a seguito di emergenza COVID-19 – Utenze sottoposte a chiusura o restrizione dell'attività (Decreto Legge 73/2021, articolo 6, comma 1)". La discussione è aperta, nel senso che chiede la parola l'Assessore Marchesini. Prego Assessore.

**MARCHESINI DIEGO – Assessore ai Lavori Pubblici** - Grazie presidente. Vi introduco, dopo e la Dottoressa marzia vuole integrare il mio intervento. Richiamato quello che è il nostro Regolamento comunale sulla TARI, e nella quale cita contestualmente che "Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della TARI" attraverso apposite autorizzazioni di spesa la cui copertura finanziaria è assicurata mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, diverse dai proventi TARI". In quali casi? Nelle utenze domestiche attive, costituite da persone assistite economicamente dal Comune, e da utenze a favore, delle quali il Comune ritenga di avvalersi con l'adozione di apposita deliberazione consiliare. Considerato poi quella che è stata l'emergenza sanitaria legata al COVID-19 e a quei provvedimenti legislativi e governativi per la gestione dell'emergenza epidemiologica che ad oggi, ahimè, è ancora in corso. Visto l'articolo 6 del Decreto Sostegni bis nel quale, in relazione appunto al perdurare di quella che l'emergenza epidemiologica da COVID-19, quindi al fine proprio di attuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate, poi tra l'altro a chiusura obbligatoria e a restrizioni su quella che è stata l'operatività delle utenze non domestiche, il Ministero dell'Interno ha istituito un fondo, una dotazione, citava prima il Sindaco, di 600 milioni, finalizzato proprio a una riduzione della TARI, alla ripartizione del fondo, elemento di discussione. Vi è il Ministero dell'Interno, con il Ministero dell'Economia, e i Comuni di fatto possono concedere riduzione della TARI in misura superiore a quelle che sono le risorse assegnate e tra l'altro non utilizzate, escludendo dalla ripartizione degli oneri a carico di quella che comunque è la platea degli utenti, fermo restando l'ammontare massimo delle agevolazioni riconosciute dallo Stato. I Comuni possono determinare pertanto le modalità per l'eventuale presentazione poi di quelle che sono le comunicazioni per aver accesso a quelle che sono comunque le riduzioni stabilite. Quindi considerato il Decreto del Ministero degli Interni, il quali in quella tabella che è stata poi inviata a ogni singola Amministrazione, al Comune di Porto Tolle gli è stata riconosciuta la somma di 80.461 euro per le agevolazioni 2021. Pertanto si prevede una riduzione del 40% sull'importo TARI 2021 parte fissa e parte variabile a favore delle utenze non domestiche che sono state chiuse per effetto del DPCM in vigore dal 1° gennaio 2021, ed è prevista una riduzione del 30% su quello che è l'importo TARI 2021, parte fissa e parte variabile del PEF, a favore delle utenze non domestiche che hanno subito restrizioni nell'esercizio delle attività secondo quanto stabilito dal DPCM in vigore dal 1° gennaio 2021. Questo per quanto riguarda la riduzione per le utenze non domestiche. Per quanto riguarda le modalità operative, sono nient'altro che importo di agevolazione, che sia superiore a quella dell'ultima rata a conguaglio TARI 2021, non sarà emesso l'avviso di pagamento relativo alla rata a conguaglio, e il Comune si sostituirà nel pagamento della terza rata. Quindi l'eventuale differenza che risulterà tra quella che è l'agevolazione determinata, sarà rimborsata in questo caso direttamente dal Comune al contribuente direttamente sul loro conto corrente. Nel caso in cui l'importo dell'agevolazione risulti inferiore, quindi in questo caso, qualora risultasse inferiore a quello proprio relativo alla rata di conguaglio,

l'avviso in questo caso di pagamento della rata sarà decurtato della somma spettante a titolo di riduzione TARI. Infine,, qualora l'importo complessivo delle agevolazioni risulti inferiore alle risorse disponibili dallo stanziamento, la parte residua di questo sarà suddivisa tra i vari contribuenti in materia proporzionale a quello che è l'importo 2021.

Questo in sintesi, tra l'altro la Dottoressa Marangon lo ha espresso in maniera anche molto semplice sommare su quello che è il punto portato in Consiglio Comunale, quella che è la somma che è già stata riconosciuta, quindi quei 60.000 euro, che è comunque un valore importante che potrà comunque dare una boccata d'ossigeno a tutte quelle utenze non domestiche che comunque hanno dovuto affrontare le criticità ben note e che tutti conosciamo. Questo Presidente in sintesi. Dopo ho voluto citare anche le modalità operative, ma abbiamo un ufficio tributi che opera sul territorio, quindi dà quotidianamente queste informazioni a tutti i contribuenti, a tutti gli utenti.

**GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio** - Grazie all'Assessore Marchesini. La discussione è aperta. Chi vuole intervenire? Vice Capogruppo Consigliere Ferrarese, prego.

**FERRARESE MICHELA – Consigliere Minoranza** - Grazie. Avevamo anche discusso e commentato, ripeto, lunedì. Penso che in fondo questa sia una cosa veramente importante perché, come lei diceva, sappiamo tutti quali sono le situazioni, e non più un esercizio deve chiudere nel nostro in comune, era quello che commentavamo. Se però, forse avevo capito male, questo eventuale residuo, chiaramente, si era ipotizzato anche che potesse andare quasi a sanatoria di magari pregressi non pagati. Conferma che potrebbe essere o ho avevo capito male il senso lunedì? E poi come dichiarazione di voto comunque noi siamo favorevoli.

**Dott.ssa MARANGON MARZIA – Responsabile Ufficio Tributi** - Confermo nel senso che, come sempre, nel rimborso è possibile anche la compensazione.....

**GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio** - Altre richieste di intervento? Prego Consigliere Bovolenta. Consigliere Bovolenta scusi, ha chiesto la parola?

**BOVOLENTA GIACOMO – Consigliere** - Guardi Presidente, ho cambiato idea perché dopo il Sindaco si lamenta e allora lasciamo stare.

**GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio** - Come vuole. Il Consigliere Bovolenta ci ha ripensato. Quindi se non ci sono altri interventi, io metto in votazione. Metto in votazione, ricordando che c'è l'immediata eseguibilità, il punto n. 5 all'ordine del giorno "Agevolazioni TARI per utenze non domestiche anno 2021, a seguito emergenza COVID - Utenze sottoposte a chiusura o restrizione dell'attività, Decreto Legge 73/21, articolo 6, comma 1. Chi è d'accordo alzi la mano. E' passato all'unanimità. Per l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? E' ripassato all'unanimità.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso

- che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, a decorrere dall'anno 2020, ha abolito l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) contenute nei commi dal comma 639 al 704;

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Visto**, il comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013 che testualmente recita: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

Richiamato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con precedente deliberazione, in particolare l'articolo 27 che recita testualmente:

*Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della TARI, attraverso apposite autorizzazioni di spesa la cui copertura finanziaria è assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dai proventi TARI, nei seguenti casi:*

- a) utenze domestiche attive costituite da persone assistite economicamente dal Comune.*
- b) utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi, con l'adozione di apposita deliberazione consiliare, della facoltà di prevedere agevolazioni sotto forma di riduzioni parziali o totali.*

*2. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle agevolazioni.*

Considerato che lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, disposto con delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 Gennaio 2020, pubblicata nella G.U. serie generale n. 26 del 1.2.2020 è stato successivamente prorogato con altri provvedimenti normativi ed è tuttora vigente;

**Visti** i vari provvedimenti governativi per la gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, riguardanti anche le misure di sostegno all'economia;

**Visto** l'articolo 6 del Decreto Sostegni bis n. 73 del 25.05.2021 che recita quanto segue:

*1. "In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche".*

*2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

*3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021,*

*escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

*4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*

*5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.*

*6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”;*

**Considerato** che il decreto del Ministero degli Interni ha stabilito per il Comune di Porto Tolle di erogare la somma di € 80.461,00 per far fronte alle agevolazioni di cui sopra per l'anno 2021;

**Considerato** quanto succitato, si ritiene opportuno prevedere:

- una riduzione del 40% sull'importo dovuto per TARI 2021 (parte fissa, parte variabile e TEFA) a favore delle utenze non domestiche che sono state chiuse per effetto dei DPCM in vigore dal 01 Gennaio 2021 alla data della presente Deliberazione;
- una riduzione del 30% sull'importo dovuto per TARI 2021 (parte fissa, parte variabile e TEFA) a favore delle utenze non domestiche che hanno subito delle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività per effetto dei DPCM in vigore dal 01 Gennaio 2021 alla data della presente Deliberazione;

**Dato atto** che, qualora l'utente dichiarerà sia la chiusura obbligatoria che la restrizione dell'attività di cui al citato comma 1 del D.L. 73/2021 per periodi diversi, sarà presa in considerazione la percentuale di riduzione relativa alla fattispecie con il maggior numero di giorni.

**Considerato** che:

nel caso l'importo dell'agevolazione sia superiore a quello dell'ultima rata a conguaglio TARI 2021 non sarà emesso l'avviso di pagamento relativo alla rata a conguaglio e il Comune si sostituirà nel pagamento della terza rata. L'eventuale differenza spettante relativa alla agevolazione suddetta, sarà rimborsata direttamente dal Comune al contribuente sul conto corrente comunicato con l'istanza di agevolazione.

- nel caso in cui l'importo dell'agevolazione risulti inferiore a quello relativo alla rata di conguaglio, l'avviso di pagamento di tale rata sarà emesso decurtato della somma spettante a titolo di riduzione TARI.
- qualora l'importo complessivo delle agevolazioni da erogare risulti inferiore alle risorse disponibili del citato stanziamento, la parte residua di questo sarà suddivisa tra i vari contribuenti in misura proporzionale all'importo dovuto nell'anno 2021 da ogni contribuente da agevolare, fino al raggiungimento massimo dell'intero ammontare della bolletta TARI da pagare per l'anno 2021;

**Richiamati**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota*

*dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*

Acquisiti i pareri sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art 49 del D.lgs. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi, anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;

Acquisito altresì il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 28.06.2021;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai nr. 15 consiglieri presenti:

## **DELIBERA**

Per quanto espresso in premessa e nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, per la sola annualità 2021:

1) Di applicare per l'anno 2021:

- una riduzione del 40% sull'importo dovuto per TARI 2021 (parte fissa, parte variabile e TEFA) a favore delle utenze non domestiche che sono state chiuse per effetto dei DPCM in vigore dal 01 Gennaio 2021 alla data della presente Deliberazione;

- una riduzione del 30% sull'importo dovuto per TARI 2021 (parte fissa, parte variabile e TEFA) a favore delle utenze non domestiche che hanno subito delle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività per effetto dei DPCM in vigore dal 01 Gennaio 2021 alla data della presente Deliberazione;

2) Di stabilire che, qualora l'utente dichiarerà sia la chiusura obbligatoria che la restrizione dell'attività di cui al citato comma 1 del D.L. 73/2021 per periodi diversi, sarà presa in considerazione la percentuale di riduzione relativa alla fattispecie con il maggior numero di giorni.

3) di approvare che le agevolazioni saranno applicate in funzione di un'autocertificazione da presentare all'ufficio Tributi entro i termini prefissati, recante alcuni elementi fondamentali per la definizione e verifica dei requisiti necessari all'applicazione delle agevolazioni quali la dichiarazione dei giorni di effettiva chiusura delle attività in funzione dei DPCM in vigore dal 01 Gennaio 2021 alla data della presente deliberazione;

5) di stabilire che:

- Nel caso l'importo dell'agevolazione sia superiore a quello dell'ultima rata a conguaglio TARI 2021 non sarà emesso l'avviso di pagamento relativo alla rata a conguaglio e il Comune si sostituirà nel pagamento della terza rata. L'eventuale differenza spettante relativa alla agevolazione suddetta, sarà rimborsata direttamente dal Comune al contribuente sul conto corrente comunicato con l'istanza di agevolazione.

- Nel caso in cui l'importo dell'agevolazione risulti inferiore a quello relativo alla rata di conguaglio, l'avviso di pagamento di tale rata sarà emesso decurtato della somma spettante a titolo di riduzione TARI.

6) di stabilire che,

- qualora l'importo complessivo delle agevolazioni da erogare risulti inferiore alle risorse disponibili del citato stanziamento, la parte residua di questo sarà suddivisa tra i vari contribuenti in misura proporzionale all'importo dovuto nell'anno 2021 da ogni contribuente da agevolare, fino al raggiungimento massimo dell'intero ammontare della bolletta TARI da pagare per l'anno 2021;

7) di stabilire che, per poter beneficiare della suddetta agevolazione (punto 1), l'utente dovrà dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000:

a) Che l'attività economica è, al momento della presentazione della domanda, attiva con la relativa partita IVA e con esercizio in Comune di Porto Tolle;

b) Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

8) di stabilire che detta modulistica dovrà pervenire al Comune di Porto Tolle tramite PEC entro la data del 30/09/2021,

9) di dare atto che l'importo di massima derivante dalla concessione di agevolazioni TARI di cui alla presente deliberazione è stimato in € 80.461,00 finanziati mediante il fondo nazionale a valere



sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73);

10) di stabilire che le domande di agevolazione dovranno pervenire al Comune di Porto Tolle tramite PEC (tributi.comune.portotolle.ro@pecveneto.it) entro la data del 30/09/2021,

11) di demandare al Responsabile Settore Tributi l'adozione degli atti conseguenti e necessari;

12) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

13) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il presente provvedimento;

14) di considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**IL CONSIGLIO COMUNALE  
CON VOTAZIONE SEPARATA ED UNANIME**

**DELIBERA ALTRESI'**

di dichiarare, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato per letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente del Consiglio

F.to (GIBIN LORENZO)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (Dottor Boniolo Ernesto)

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

## Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-06-21

Il Responsabile del  
servizio  
F.to MARANGON  
MARZIA

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta

## Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Si invita l'ufficio tributi a monitorare l'assegnazione effettiva delle somme e segnalare gli importi da inserire a bilancio di previsione 2021-2023, con esigibilità 2021.

Data 25-06-21

Il Responsabile del  
servizio  
F.to Battiston Alberto

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta



# COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di Rovigo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA

Nr. **35**

Del **30-06-2021**

Allegati n. \_\_\_

### OGGETTO

**AGEVOLAZIONI TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - UTENZE SOTTOPOSTE A CHIUSURA O RESTRIZIONE DELL'ATTIVITA' (D.L. 73/2021, ART. 6, COMMA 1)**

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' N. 1217

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

ATTESTA e CERTIFICA

a) che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 15-07-2021 al 30-07-2021 (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25-07-2021 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

IL DIPENDENTE INCARICATO

(originale firmato digitalmente)